



Promozione della cultura umanistica e sostegno alla creatività

Atto del Governo 382

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	382	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività	
Ministro competente	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Norma di delega:	Articolo 1, commi 180, 181 lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107	
Numero di articoli:	17	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16/01/2017	16/01/2017
annunciato	17/01/2017	17/01/2017
assegnazione:	16/01/2017	16/01/2017
termine per l'espressione del parere:	17/03/2017	17/03/2017
Commissioni competenti:	7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali; 5 ^a Bilancio;	VII Cultura; V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni:	1 ^a Affari Costituzionali	

Premessa

Lo schema di decreto legislativo - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 - è volto al recepimento della delega conferita dalla [L. 13 luglio 2015, n. 107](#), in materia di promozione della cultura umanistica, di valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e di sostegno della creatività.

Lo schema di decreto legislativo in commento persegue l'obiettivo di assicurare agli alunni e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia, una formazione artistica che ricomprenda la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative, nonché la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Al riguardo, lo schema prevede che la promozione della pratica artistica sia attuata nel piano triennale dell'offerta formativa in maniera autonoma dalle istituzioni scolastiche, mediante singole iniziative e percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e altri soggetti pubblici o privati. In particolare, lo schema introduce, quali componenti del curriculum, i "temi della creatività", concernenti le seguenti aree e le relative attività: a) musicale-coreutica (conoscenza e pratica musicale, comprensiva anche della pratica dello strumento, del canto e della danza); b) teatrale-performativa (conoscenza e pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo); c) artistico-visiva (conoscenza della storia dell'arte e pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del *design* o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*); d) linguistico-creativa (conoscenza e pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre analoghe forme di espressione della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti).

I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 107/2015

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante la promozione e diffusione della cultura umanistica, del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e il sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, recata dall'articolo 1, commi 180, 181, lett. g), e 182,

della [L. 107/2015](#) sono i seguenti:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal MIUR e dal MIBACT ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero.

La procedura per l'emanazione del decreto legislativo

Come sopra ricordato, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lett. g), e 182, della [L. 107/2015](#).

In particolare, il comma 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017.

Il comma 182 ha previsto che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il comma 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi.

Il quadro normativo vigente

Per quanto concerne lo sviluppo della cultura - oltre al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) - si ricordano i più rilevanti provvedimenti normativi successivamente intervenuti:

- il [decreto-legge n. 91 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 112 del 2013](#) ("Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"), il quale, tra l'altro, all'art. 6, ha introdotto disposizioni per favorire la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, e, all'art. 7, ha introdotto misure per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore;

- il [decreto-legge n. 83 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 106 del 2014](#) ("Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo");

- il [decreto-legge n. 146 del 2015](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 182 del 2015](#) ("Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione"), il cui art. 01 - in attuazione

dell'[articolo 9 della Costituzione](#) - ha qualificato la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come "attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione".

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche interessate dalle disposizioni di promozione della cultura umanistica, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sostegno alla creatività, si ricorda che, sulla base della delega conferita al Governo con [legge n. 53 del 2003](#), sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il [decreto legislativo n. 59 del 2004](#), recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53". Il successivo [decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009](#) ha proceduto alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 133 del 2008](#). Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 254 del 2012 è stato adottato il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;

- il [decreto legislativo n. 226 del 2005](#), recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53". Relativamente ai percorsi liceali le disposizioni del decreto legislativo n. 226 del 2005 sono state sostituite dalla disciplina recata dal Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010](#).

Sono, altresì, coinvolte nella realizzazione del sistema di promozione dei temi della creatività le seguenti ulteriori istituzioni:

- le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il provvedimento istitutivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale è la [legge n. 508 del 1999](#), cui hanno fatto seguito successive disposizioni legislative per le quali si rinvia all'apposito approfondimento sulle [Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale \(AFAM\)](#);

- gli Istituti tecnici superiori (ITS), per i quali si ricordano le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008](#), nonché il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#);

- gli Istituti di cultura italiana all'estero, disciplinati dalla [legge n. 401 del 1990](#) e dal successivo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro degli affari esteri n. 392 del 1995.

Sempre in attuazione della legge n. 53 del 2003, è stato adottato il [decreto legislativo n. 286 del 2004](#), che ha provveduto all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché al riordino dell'omonimo istituto (a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53). Esso rileva ai fini dell'inquadramento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo concernenti la valutazione delle attività relative ai temi della creatività. Si rinvia all'illustrazione dell'art. 5 per gli ulteriori provvedimenti intervenuti a disciplinare il sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione, dei quali - in questa sede - ci si limita a ricordare il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#).

Contenuto dello schema

Promozione dell'arte nel primo ciclo (articoli 9, 10, 11 e 12);

Capo IV Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale (articoli 13, 14 e 15);

Capo V Disposizioni finali (articoli 16 e 17).

Principi e finalità

L'**articolo 1** reca i principi e le finalità dello schema di decreto legislativo.

In particolare, il **comma 1** stabilisce il principio per il quale il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, fondata sul riconoscimento della dignità e dei diritti umani.

Il **comma 2** attribuisce al sistema nazionale d'istruzione e formazione il compito di promuovere la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum, con particolare riguardo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il **comma 3** prevede che le istituzioni scolastiche - al fine di assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy* - promuovano lo sviluppo della creatività attraverso un'ampia varietà di forme artistiche, tra le quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative.

Il **comma 4** dispone che all'attuazione del provvedimento in esame si provveda nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.

Modalità di promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

Gli **articoli 2 e 3** indicano le modalità con le quali le istituzioni scolastiche sono tenute a perseguire la finalità di promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico.

L'**articolo 2, comma 1**, prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, inseriscano, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche - da svolgersi anche con modalità laboratoriale - di studio, produzione e fruizione nei settori artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

Il **comma 2** prevede che i progetti di attività inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa siano realizzati assumendo specifiche iniziative e adottando percorsi curricolari ed extra-curricolari, anche in verticale. La programmazione dei predetti progetti può avvenire anche in rete con altre scuole, e - per l'attuazione degli stessi - le scuole possono avvalersi della collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Quanto al Piano triennale dell'offerta formativa, si ricorda che l'[art. 1, comma 2, della legge n. 107 del 2015](#) ha previsto che le istituzioni scolastiche effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. In particolare la disciplina del Piano triennale dell'offerta formativa è recata dal successivo comma 14, che ha sostituito l'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#): vi si prevede, tra l'altro, che il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

L'art. 8 del richiamato Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, prevede, inoltre, che le istituzioni scolastiche determinino, nel Piano dell'offerta formativa, il curriculum obbligatorio per i propri alunni, in modo da integrare la quota dei curricula definita a livello nazionale con la quota loro riservata, che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 234 del 2000 è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di curricula nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#).

Sulle reti di scuole si veda la specifica disciplina recata dall' art. 7 del provvedimento in esame.

In relazione agli istituti e luoghi della cultura, richiamati al comma 2 dell'articolo in esame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), "sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali".

L'**articolo 3**, costituito da un unico comma, prevede che - per l'elaborazione dei progetti da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa - le istituzioni scolastiche si avvalgano della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie e valorizzino le esperienze di ricerca e innovazione. Lo stesso comma provvede, altresì, ad enumerare le aree attinenti ai cd. "temi della creatività", riconosciuti come componenti del curriculum nell'ambito delle quali devono trovare realizzazione i predetti progetti. In particolare, vengono individuate le seguenti aree e le relative attività: a) musicale-coreutica (conoscenza e pratica musicale, comprensiva anche della pratica dello strumento, del canto e della danza); b) teatrale-performativa (conoscenza e pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo); c) artistico-visiva (conoscenza della storia dell'arte e pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del *design* o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*); d) linguistico-creativa (conoscenza e pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre analoghe forme di espressione della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti).

Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività

Gli **articoli 4, 5 e 6** disciplinano gli strumenti attraverso i quali le istituzioni competenti sono chiamate a coordinare la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività. Ulteriori misure organizzative volte alla realizzazione della medesima finalità di promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività sono recate dagli **articoli 7 e 8**, riguardanti, rispettivamente, la modalità di operatività delle istituzioni scolastiche in rete e la formazione dei docenti impegnati nei temi della

creatività.

L'**articolo 4** reca la disciplina del sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" (o - secondo la formulazione di cui al comma 1 - sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti), qualificato dal **comma 1** come requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione. La realizzazione di tale sistema coordinato - da condurre nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - viene affidata al MIUR e al MIBACT con i suoi istituti, nonché ai seguenti istituti: l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero.

Si veda la [pagina web](#) relativa agli istituti del MIBACT.

Dal punto di vista redazionale, le parole "l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)", dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)".

Il **comma 2** precisa che fanno parte del sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" i soggetti pubblici e privati, accreditati dai Ministeri dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali, sulla base dei requisiti fissati in un protocollo di intesa stipulato tra i Ministri medesimi.

Per quanto concerne l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), si rammenta che l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha disposto la soppressione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - ANSAS (istituita dall'art. 1, comma 610, della legge n. 296 del 2006 per subentrare nelle funzioni e nei compiti svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa - IRRE - e dall'INDIRE) ed il contestuale ripristino dell'INDIRE, quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare (l'INDIRE era stato, infatti, soppresso dall'art. 1, comma 611, della legge n. 296 del 2006; il comma 611 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011). Ciò, tra l'altro, al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 4-undecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il quale disponeva che l'INDIRE - avente compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica - unitamente all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e al corpo ispettivo, costituisse l'articolazione dell'apparato del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, da individuare con successivo regolamento. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il cui art. 4, relativo all'INDIRE, dispone che l'Istituto in questione concorra a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine l'INDIRE è chiamato a curare il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, ATA e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'art. 2 della legge n. 508 del 1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati a seguito della trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tali Istituzioni - dotate di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile - sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Quanto agli Istituti tecnici superiori (ITS), si ricordano le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008](#), nonché il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#), il cui art. 2, comma 4, asserisce che "agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008".

Gli Istituti di cultura italiana all'estero sono disciplinati dalla [legge n. 401 del 1990](#) e dal successivo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro degli affari esteri n. 392 del 1995.

L'**articolo 5** reca la disciplina del "Piano delle Arti", da adottare - ai sensi del **comma 1** - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentiti gli istituti chiamati a concorrere alla realizzazione del sistema coordinato per la promozione dei "temi della creatività" (articolo 4, comma 1), con cadenza triennale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il "Piano delle Arti" contiene le seguenti misure: a) di sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole nella realizzazione di un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura; b) di supporto, nel primo ciclo di istruzione, per la diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, previsti dall'articolo 11 del provvedimento in esame, e - nel secondo ciclo - per la diffusione di reti di scuole impegnate nello svolgimento dei "temi della creatività"; c) di sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di alunni e studenti; d) di promozione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e co-realizzazione dei temi della creatività anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, ovvero dal Ministero dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministero dell'istruzione; e) di promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del *Made in Italy*; f) di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; g) di agevolazione per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e *performance* teatrali e musicali; h) di incentivazione di tirocini e *stage* artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

Al comma 1, lettera d), occorrerebbe valutare l'opportunità di inserire il riferimento al comma 2 dell'articolo 4, al fine di chiarire se i soggetti con i quali le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere partenariati sono quelli, pubblici e privati, accreditati dai Ministeri dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali.

Il **comma 2** prevede che il MIUR, attraverso l'INVALSI, definisca gli indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#).

In relazione all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), si ricorda che l'[art. 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009](#) ha, tra l'altro, disposto che esso conservi la natura giuridica e le competenze definite: 1) dal [decreto legislativo n. 286 del 2004](#), istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e recante il riordino dell'omonimo istituto; 2) dall'[art. 1, comma 613, della legge n. 296 del 2006](#), il quale ha attribuito all'INVALSI ulteriori compiti (tra cui la definizione delle procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici). Il comma 2 del richiamato art. 17 enumera ulteriori compiti dell'INVALSI, tra i quali si ricorda la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche, nonché il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative. L'[art. 51 del decreto-legge n. 5 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 35 del 2012](#), che ha introdotto misure per il potenziamento del sistema nazionale di valutazione, ha successivamente previsto che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI - oltre allo svolgimento dei compiti sopra richiamati ([articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009](#) e [articolo 1, comma 613, della legge n. 296 del 2006](#)) - assicuri il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del [decreto-legge n. 225 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 10 del 2011](#), avvalendosi, a tal fine, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Al riguardo - come già segnalato in sede di illustrazione dell'art. 4 - l'art. 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, disponeva che l'INVALSI - con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali - unitamente all'INDIRE e al corpo ispettivo, costituisse l'articolazione dell'apparato del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, da individuare con successivo regolamento. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#), il cui art. 3, dedicato specificamente all'INVALSI, tiene ferme le competenze attribuite all'Istituto in questione dalle altre disposizioni vigenti, enuclea i compiti che l'Istituto è chiamato ad assolvere nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), tra i quali la definizione degli indicatori di efficienza e di efficacia delle istituzioni scolastiche, nonché degli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede - come evidenziato - che il Ministero dell'istruzione si avvalga dell'INVALSI ai fini della definizione degli indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013. Il richiamato Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione dispone che l'SNV - composto, come detto, dall'INVALSI, che ne assume il coordinamento funzionale e presso il quale è a tal fine istituita la conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV, dall'INDIRE e dal contingente ispettivo - proceda alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione con l'obiettivo di perseguire il progressivo miglioramento e l'armonizzazione della qualità del sistema educativo. A tal fine l'art. 6 del regolamento - richiamato nel comma 2 dell'articolo in esame - disciplina il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche volto a valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, affiancandolo con interventi di valutazione esterna.

L'articolo 6, costituito da un unico comma, enumera i compiti per lo svolgimento dei quali il MIUR si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE. Oltre alla realizzazione e alla divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività, si tratta dei seguenti compiti: 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impiegati nello sviluppo dei temi della creatività; 2) documentazione delle attività inerenti ai temi della creatività; 3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo; 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza; 5) diffusione delle pratiche didattiche per progetti, nonché del lavoro di gruppo, al fine del conseguimento, da parte degli studenti, di abilità relative ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici.

L'articolo 7, costituito da un unico comma, enumera le attività inerenti ai temi della creatività per lo svolgimento delle quali le istituzioni scolastiche possono costituire le reti di scuole di cui all'[articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015](#). Si tratta delle seguenti attività: a) di coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività; b) di valorizzazione delle professionalità del personale docente sia nell'ambito delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione; c) di condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori; d) di stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività; e) di organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura; f) di promozione di iniziative volte a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali e del *Made in Italy*; g) di attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'[articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015](#).

Riguardo alla lettera d), per quanto concerne il riferimento all'articolo 4, si richiama l'osservazione svolta in sede di illustrazione dell'articolo 5, comma 1, lett. d).

Quanto alle reti di scuole, si ricorda che l'[articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015](#) prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete». Ai sensi del successivo comma 71 gli accordi di rete definiscono: a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Per quanto riguarda il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'articolo 1, comma 56, della stessa legge n. 107 del 2015 ne prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga, con l'obiettivo di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale. Gli obiettivi del PNSD sono analiticamente enumerati nel successivo comma 58. Ai sensi del comma 57, inoltre, spetta alle istituzioni scolastiche promuovere, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della medesima legge n. 107, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.

L'**articolo 8** reca disposizioni per la formazione del personale docente nei temi della creatività. In particolare, il **comma 1** prevede che il Piano nazionale di formazione di cui all'[articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015](#) includa la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo.

Il richiamato comma 20 prevede che per l'insegnamento, tra l'altro, della musica nella scuola primaria siano utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

Lo stesso comma 1 dispone, inoltre, che la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività sia, altresì, parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Il **comma 2** dispone che gli interventi di formazione in servizio dei docenti impegnati nei temi della creatività siano realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.

In relazione al comma 2, per quanto concerne il riferimento all'articolo 4, si richiama l'osservazione svolta in sede di illustrazione dell'articolo 5, comma 1, lett. d).

Per quanto riguarda il Piano nazionale di formazione, l'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, dispone che lo stesso sia adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Alle priorità nazionali in esso definite sono tenute ad attenersi le singole istituzioni scolastiche nella individuazione delle attività di formazione dei docenti. Si rammenta, altresì, che il medesimo comma 124 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale.

Quanto al PNSD, si rinvia a quanto esposto in sede di illustrazione dell'art. 7.

Promozione dell'arte nel primo ciclo

Gli **articoli 9 e 10** disciplinano le modalità di promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; l'**articolo 11** introduce la possibilità, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti al medesimo ambito territoriale, di costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo; l'**articolo 12** reca disposizioni specifiche per le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale.

In particolare, l'**articolo 9, comma 1**, dispone che - al fine di dare concreta attuazione alle Indicazioni nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) - nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività, con particolare riguardo alla pratica musicale, avvalendosi di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3 (il quale - si rammenta - prevede che, nell'ambito della dotazione organica di cui all'[articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015](#), il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti).

L'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia - comprendente l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento - sia ripartito tra gli ambiti territoriali.

Il **comma 2** dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti da impiegare, ai sensi del comma 1, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.

Per quanto concerne le Indicazioni nazionali per il curricolo, si ricorda che l'[art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009](#), recante disciplina della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ha previsto che - in sede di prima attuazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009/2010 - venissero applicate le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007. Il successivo comma 4 -

alle cui disposizioni fa riferimento il comma 1 dell'articolo in commento - ha disposto che, nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3 - da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) - venisse effettuata sulla base degli esiti del monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). A tale disposizione si è dato attuazione con il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 254 del 2012, il quale ha sostituito le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo n. 59 del 2004 e le successive Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007.

L'**articolo 10, comma 1**, prevede che nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività vengano svolte in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ed extracurricolare, e siano armonizzate in modo trasversale attraverso pratiche laboratoriali all'interno delle aree disciplinari.

Il **comma 2** dispone che l'insegnamento della musica sia integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

Il **comma 3** dispone che allo sviluppo dei temi della creatività e al potenziamento della pratica musicale siano destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'art. 17, comma 3, il quale - come già evidenziato nell'illustrazione dell'articolo 9 - prevede che, nell'ambito della dotazione organica di cui all'[articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015](#), il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

L'**articolo 11** reca disciplina dei Poli a orientamento artistico e performativo, ai quali - ai sensi del **comma 1** - possono dare luogo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti al medesimo ambito territoriale, le quali abbiano adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e abbiano costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto che il Ministro dell'istruzione è chiamato ad adottare per definire i requisiti professionali e i titoli dei docenti impiegati nelle attività relative ai temi della creatività (articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame).

Il **comma 2** prevede che - anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali - ai predetti Poli, quali capofila di una rete, possono fare riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per l'attuazione dei progetti relativi al settore musicale e artistico.

Il **comma 3** prevede che, al fine di assicurare le necessarie risorse umane e strumentali, possano partecipare ai Poli anche le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali.

Il **comma 4** dispone che il Ministro dell'istruzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali: a) i criteri per la costituzione dei Poli; b) le finalità formative; c) i modelli organizzativi; d) i criteri per la valutazione dell'attività, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

Il **comma 5** dispone che le istituzioni scolastiche costituite in Poli siano destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame.

L'**articolo 12**, costituito da un solo comma, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'introduzione di disposizioni volte a potenziare le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. In particolare il predetto decreto deve definire: a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica; b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica; c) le prove di esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre; d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati; e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

Promozione dell'arte nel secondo ciclo

L'**articolo 13** disciplina le modalità di promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado; l'**articolo 14** reca disposizioni specifiche per i licei musicali e coreutici; l'**articolo 15** reca misure per l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale.

L'**articolo 13, comma 1**, conferisce facoltà alle scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'interno della progettazione curriculare ed extra curriculare, di organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica, sviluppando uno o più temi della creatività. Tali attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare ed extracurricolare, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa.

Il **comma 2** dispone che le scuole secondarie di secondo grado, singole od organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che soddisfino il requisito di avere nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento dell'offerta formativa coperti da docenti impiegati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, siano destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame.

Il **comma 3** prevede che allo sviluppo dei temi della creatività e al potenziamento della pratica musicale siano destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, il quale - come già in altre occasioni si è avuto modo di rammentare - prevede che, nell'ambito della dotazione organica di cui all'[articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015](#), il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Sul Piano triennale dell'offerta formativa si veda il commento all'articolo 2.

Per quanto concerne l'organico dell'autonomia, si ricorda che l'[art. 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015](#) prevede che esso sia istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica. L'organico dell'autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale dell'offerta formativa, alla cui realizzazione i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

L'**articolo 14, comma 1**, conferisce facoltà ai licei musicali e coreutici, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa (sul quale si rinvia all'illustrazione dell'art. 2).

Il **comma 2** dispone che - al fine di pervenire ad una adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici - sia progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

Il **comma 3** dispone che - al fine di garantire una adeguata qualità dell'offerta formativa - nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico - sia prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.

L'**articolo 15, comma 1**, attribuisce alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e ai licei musicali la competenza ad assicurare - entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione - la formazione musicale di base. Attribuisce, altresì, ai licei coreutici la competenza ad assicurare la formazione coreutica.

Il **comma 2** dispone che i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi in termini sia di competenze che di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici-sezione musicale siano definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale, ai sensi del successivo comma 4, sono disciplinate le attività propedeutiche.

Il **comma 3** prevede che gli istituti superiori di studi musicali e coreutici ([art. 2, comma 2, della legge n. 508 del 1999](#)) e le istituzioni non statali autorizzate a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ([art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005](#)) - limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - organizzino, nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, corsi propedeutici finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni medesime. Tale disposizione - come espressamente asserito nel comma in esame - risulta coerente con le seguenti disposizioni dello stesso regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005](#):

- l'art. 4, comma 2, il quale prevede che le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possano attivare attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni;

- l'art. 7 comma 2, il quale prevede che i regolamenti didattici richiedano, tra l'altro, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte

eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore;

- l'art. 10, comma 4, lett. g), in cui si prevede che i regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinino anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con riferimento, tra l'altro, all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2.

Il **comma 4** prevede che le attività propedeutiche di cui al comma 3 vengano organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Viene, inoltre, demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di definire: a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato; b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici; c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico; d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni appositamente stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili; e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d); f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti; g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM); h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.

Il **comma 5** prevede che, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali - ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curriculari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente - possano iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal richiamato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005](#) e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Il comma 5 prevede, altresì, che gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all'[articolo 2, comma 8, lettera d\), della legge n. 508 del 1999](#), organizzati dalle istituzioni AFAM al momento dell'adozione del decreto di cui al comma 4, siano assegnati ai corsi propedeutici, qualora risultino in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui allo stesso comma 4.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 prevede i seguenti corsi: il corso di diploma accademico di primo livello, che ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il corso di diploma accademico di secondo livello, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate; il corso di specializzazione, che ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici; il corso di formazione alla ricerca, che ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione; il corso di perfezionamento o master, che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Il **comma 6** prevede che le istituzioni AFAM possano attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni ai quali vengono riconosciute spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e per i quali sia stata verificata l'avvenuta acquisizione di una preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

Il **comma 7** prevede che i curricula dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base devono essere armonizzati con i requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

Abrogazioni e copertura finanziaria

L'**articolo 16** prevede l'abrogazione di alcune disposizioni mentre l'**articolo 17** reca la copertura finanziaria dello schema di decreto legislativo.

In particolare, l'**articolo 16, comma 1**, dispone l'abrogazione dell'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#).

L'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge n. 124 del 1999, con riferimento ai corsi a indirizzo musicale, prevede che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisca le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre,

provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale.

Il **comma 2** dispone la cessazione di efficacia del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12.

La cessazione di efficacia del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del 1999 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'[articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124](#)) è disposta con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca cui l'articolo 12 del provvedimento in esame demanda la disciplina delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale.

L'**articolo 17, comma 1**, contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 12, in base alla quale, dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), in caso di clausole siffatte, stabilisce che queste Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

Il **comma 2** stabilisce che per l'attuazione del Piano delle Arti di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del MIUR, un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività", con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015](#).

Sotto il profilo redazionale, al terzo periodo del comma 2, dopo le parole "mediante corrispondente riduzione", dovrebbero essere inserite le seguenti: "del Fondo".

Il comma 202 in parola ha istituito, nello stato di previsione del MIUR un fondo di parte corrente, denominato Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il **comma 3** stabilisce che nell'ambito della dotazione organica di cui all'[articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015](#), il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

L'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto da tale disposizione si provvede nel limite massimo di cui al comma 201 della medesima legge n. 107 del 2015 che ha provveduto all'incremento, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.

Non risulta allegato il parere della Conferenza unificata.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo reca norme volte alla promozione e diffusione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici, nonché al sostegno della creatività connessa alla sfera estetica. [L'articolo 117, secondo comma, lett. s\), della Costituzione](#) annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre attribuisce la valorizzazione dei beni culturali alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma.

In tale quadro, la Corte costituzionale ha precisato che la tutela dei beni culturali e, in generale, lo sviluppo della cultura corrispondono a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni" (sentenze nn. [478 del 2002](#) e [307 del 2004](#)). Secondo la Corte, le regioni possono integrare la normativa in materia di tutela dei beni culturali con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale (sentenze nn. [401 del 2007](#) e [194 del 2013](#)).

Nella sentenza n. [9/2004](#) la Corte ha asserito che "la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili", ed ha offerto una definizione delle due funzioni: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Nella sentenza n. [232/2005](#), la Corte ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, prevedendo, al tempo stesso, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni siano chiamati ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.

In base all'articolo 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione, rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali in materia di istruzione; alla competenza concorrente è invece riservata l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (articolo 117, terzo comma).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ha individuato i criteri del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dell'istruzione, allo scopo di porre una linea di confine tra i titoli di competenza esclusiva e concorrente che sono stati entrambi previsti nell'art. 117 della Costituzione. Tali criteri sono stati illustrati nella sentenza n. [147 del 2012](#). Tale sentenza si ricollega ad una serie di sentenze, risalenti già al 2004, che hanno chiarito la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione, riservate alla competenza generale dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost. e i principi fondamentali della materia istruzione, che l'articolo 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente.

In merito all'istruzione *tout court*, si può ricordare anche la sentenza n. [62 del 2013](#) con cui la Corte è tornata a tracciare la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione e i principi fondamentali della materia, mantenendo piena adesione alla pregressa giurisprudenza costituzionale. Con la citata sentenza la Corte ha ricordato che rientrano «tra le norme generali sull'istruzione "quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali". Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione "quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale" (sentenze n. [147 del 2012](#), n. [92 del 2011](#) e n. [200 del 2009](#)).

La sentenza n. [279 del 2005](#) affronta la questione relativa alla individuazione delle norme generali e la loro distinzione non solo dalle altre norme, di competenza delle regioni, ma anche dai principi fondamentali di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione: può dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale. Le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose.

Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, si ricorda che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale rientra parimenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Per quanto concerne l'istruzione, la [legge n. 53 del 2003](#) ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. I livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono stati definiti con [decreto legislativo n. 226 del 2005](#).

Quanto alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, l'[art. 01 del decreto-legge n. 146 del 2015](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 182 del 2015](#), in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, ha qualificato la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come "attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione".

Senato: Dossier n. 441

Camera: Atti del Governo n. 381

30 gennaio 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0291